



CITTA' DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)
Piazza Roma,153- 86021 Bojano (CB)

GABINETTO DEL SINDACO

Ordinanza N. 12/2021
del 05/03/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA LIMITAZIONE DELLA MOBILITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19.

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e, successivamente, l'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, ha dichiarato il Covid-19 come pandemia;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Molise in materia recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Ordinanze adottate ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della Legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il Decreto-Legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n.2 con cui è stata disposta la proroga dello stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica in corso Covid-19 al 30 aprile 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27/02/2021 con la quale, tenuto conto dell'indice RT e dell'incremento dei contagi nella nostra Regione, è stata dichiarata anche per il Molise la c.d. "Zona Rossa";

VISTO il Decreto del Presidente de

RITENUTO di dover intervenire con ulteriori misure restrittive atte a ridurre al minimo la mobilità delle persone e scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza in luoghi pubblici di un numero elevato di persone;

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID19, porre in essere tutte le azioni idonee al perseguimento della anzidetta finalità;

CONSIDERATA l'indifferibilità e l'urgenza di porre in essere azioni a tutela dell'incolumità pubblica, anche in deroga ad altre disposizioni normative;

VISTO il DLgs. 267/2000, artt.50 e 54;

ATTESA la propria competenza in materia di igiene e sanità;

ORDINA

dalla data del 08.03.2021 e fino al 14.03.2021 sull'intero territorio comunale:

1. E' fatto divieto sull'intero territorio comunale di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze, strade, parchi e giardini comunali;
2. Sono sospese fino a nuovo provvedimento tutte le attività mercatali (non alimentari) sull'intero territorio comunale nonché qualsiasi attività commerciale in forma ambulante;
Resta consentita per il giorno 06.03.2021 la vendita di prodotti alimentari esclusivamente ai residenti nel comune di Bojano.
3. Viene disposta la chiusura immediata all'uso pubblico delle seguenti zone, fatta salva la possibilità di semplice attraversamento, l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private:

Centro città:

- **Parco Collodi (parco giochi);**
- **Largo Duomo;**
- **Giardino Monumento ai Caduti;**
- **Largo Santa Maria del Parco;**
- **Centro Storico (Palazzo Santoro e zona circostante);**
- **Via Pallotta (area circostante Scuola Secondaria di Primo Grado e Palestra);**
- **Parco Giochi Lidl;**
- **Piazza Terrelonghe (compreso campo sportivo);**
- **Parco Pietre Cadute;**
- **Piazza Roma – Piazza della Vittoria;**
- **Spazio antistante la Chiesa di Santa Maria dei Rivoli;**
- **Giardinetto pubblico retrostante il Palazzo Comunale.**

Frazioni

Civita Superiore

- **Piazza Portella e lungo Belvedere**

Castellone

- **Zona antistante Santa Maria della Libera;**
- **Piazza Colalillo;**

Monteverde

- Piazza antistante Chiesa Sant'Emidio

4. È fatto divieto di creare assembramenti in attesa del proprio turno di entrata nei pressi di negozi di generi alimentari, ricevitorie lotto, istituti di credito, agenzie ed uffici postali. Si invitano i relativi titolari e/o responsabili delle attività a vigilare in merito.

La violazione ai sopra elencati divieti con la presente ordinanza è punita ai sensi degli art. 4 del D.L. del 25/03/2020 n. 19 convertito in legge 22/05/2020 n. 35, richiamato dall'art. 2 del D.L. del 16/05/2020 n. 33 convertito, con modificazione, in legge 14/07/2020 n. 74 con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00.

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza ai soggetti sotto indicati:

- Prefettura di Campobasso;
- Questura di Campobasso;
- Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "F. Amaturio-Pallotta";
- Dirigente scolastico dell'Istituto Scuole Secondarie Superiori "Lombardo-Radice";
- Direzione Scolastica Regionale;
- Comando di Polizia Locale
- Comando Compagnia Carabinieri;
- Settore Tecnico;
- Regione Molise;
- A.S.RE.M.
- COOPERATIVA BOVIANUM
- Sigg. Sindaci dei Comuni di San Massimo, Campochiaro, San Polo Matese, Colle d'Anchise

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 241/1990, si avverte, che avverso il presente dispositivo è consentito ricorso giurisdizionale al TAR Molise e al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, 05.03.2021



Il Sindaco
Prof. Carmine RUSCIETTA